



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 22 DEL 20/01/2021

Settore proponente: Protezione Civile

OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA DELLE CLASSI IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA FINO AL 23 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemiologica del COVID-19;
- Che il suddetto stato di emergenza è stato prima prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, ed infine prorogato fino al 30 Aprile 2021 dal D.L. n° 2 del 14 Gennaio 2021;
- Che con il D. L. 7 Ottobre 2020, n. 125, inconsiderazione dell'aggravarsi dello stato epidemico sul territorio nazionale, sono state introdotte nuove "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19";
- Che con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021 sono state confermate le misure di contenimento del contagio di cui al DPCM del 3 Dicembre 2020 e sono state varate "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avuto riguardo per le nuove misure già introdotte con precedenti provvedimenti e reiterati, con modifiche in relazione all'attuale livello di rischio, fino al 15/02/2021;
- Che nei citati decreti è prevista la facoltà, per le autorità locali di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi elencati nei provvedimenti statali e regionali vigenti;

PRESO ATTO:

- Dell'ordinanza del Ministro della Salute del 24 Dicembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 Dicembre 2020, alla stregua della quale sono applicabili su tutto il territorio nazionale misure più stringenti al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
- Delle disposizioni del D.L. n° 2 14 Gennaio 2021, in vigore dal 15 Gennaio 2021, con il quale vengono adottate nuove misure per il contrasto e il contenimento



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

dell'emergenza da Covid-19, ed in particolare l'art. 4 che detta disposizioni per la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza;

RILEVATO:

- che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 2 del 16.01.2021 avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti l'attività scolastica sul territorio regionale”, con la quale, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, con riferimento al territorio della Regione Campania sono state dettate, tra l'altro, nuove disposizioni restrittive in tema di attività scolastica;
- che la citata ordinanza del Presidente della Regione Campania stabilisce che: “con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale”;
- che ancora la citata ordinanza n° 2/2021 stabilisce che: “E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza”;

CONSIDERATO:

- che tutt'ora la situazione epidemiologica, a livello locale, è ancora caratterizzata da una situazione di forte rischio di contagio, in quanto nel periodo di osservazione compreso tra il giorno 8 Gennaio ed il 15 Gennaio, l'Unità di Crisi del centro Operativo Comunale ha evidenziato un ulteriore incremento dei casi di positività al Covid-19;
- che è assolutamente necessario adottare ogni idoneo provvedimento finalizzato ad eliminare quelle situazioni di rischio connesse con la frequenza scolastica, in particolare della scuola dell'infanzia, dove le dinamiche scolastiche aumentano i contatti diretti tra bambini e tra i bambini e i docenti;
- che comunque il periodo immediatamente successivo alle festività natalizie costituisce un periodo particolarmente delicato, soprattutto per le possibili conseguenze di comportamenti non conformi alle norme anticovid nelle famiglie; e che pertanto è necessari un periodo di osservazione di almeno 14 giorni, per valutare eventuali incidenze negative derivanti da comportamenti scorretti, sul contesto scolastico;

RILEVATO:

- che in data odierna il TAR Campania, V Sezione ha sospeso le ordinanze del Presidente Vincenzo De Luca, e di fatto riapre il ritorno alle lezioni in presenza per le classi della IV e V della scuola primaria;



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

- che per quanto riguarda gli effetti della decisione, secondo il TAR la sospensione delle ordinanze regionali, con riferimento alle sole scuole elementari e medie, è "da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare" che, si legge nel decreto, "sono allo stato già aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale".

EVIDENZIATO:

- che l'improvvisa decisione del TAR, pur affermando che per quanto riguarda la scuola primaria è da intendersi immediatamente esecutiva, non tiene conto della necessaria tempistica di cui hanno bisogno gli enti locali, proprietari delle strutture, per verificare eventuali esigenze circa l'adozione di interventi finalizzati a rendere i nuovi ambienti scolastici da occupare, sicuri da ogni punto di vista, soprattutto per quanto attiene il rispetto delle norme emanate in materia per consentire un rientro in presenza nella massima sicurezza;
- che dalle prime immediate verifiche sussistono criticità legate anche al trasporto scolastico, che richiede una riorganizzazione del servizio al fine di poter consentire il trasporto in sicurezza anche degli alunni delle classi IV e V primaria;
- che la mancata predisposizione di ogni idoneo intervento finalizzato a ridurre le situazioni di rischio per la popolazione scolastica, potrebbe innescare una ripresa della diffusione dei contagi e vanificare gli sforzi attualmente in atto per contenere il virus;

DATO ATTO:

- che comunque l'attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale presenta ancora un elevato numero di nuovi contagi giornalieri, sebbene i dati mostrano una leggera inversione di tendenza della curva dei contagi;
- che anche l'Unità di Crisi Regionale conferma ancora un elevato numero di contagi, con numerosi casi di positività al virus aventi natura di contagi da contatti familiari, peraltro di sovente connotati da una diffusa asintomaticità dei soggetti, per cui è rilevante il pericolo di trasmissione del contagio attraverso soggetti non sintomatici;
- che all'attività didattica in presenza sono connesse plurime interazioni fisiche, all'interno e all'esterno degli edifici scolastici;
- che, in riferimento all'attuale fase di gestione dell'emergenza, l'immissione nella realtà scolastica in presenza di tutte le classi della scuola primaria, già a decorrere dal giorno 21 Gennaio 2021, esporrebbe studenti, docenti e personale ATA, ad irreparabili rischi sul profilo sanitario, tenuto conto del comprovato effetto moltiplicatore connesso ai contagi nelle scuole;
- che in tutti i casi, sul territorio comunale la curva di diffusione del virus, pur mostrando segnali di regressione, mostra chiaramente che il rischio di contagio non è ancora rientrato in limiti accettabili;



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, impongono, in via urgente ed eccezionale, l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività didattica, sia della scuola dell'infanzia, a tutela della sanità pubblica ed al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi;

CONSIDERATO:

- che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale, impone l'adozione di provvedimenti conformi alle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

DATO ATTO:

- che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale dall'art. 32, e che va tutelata al di sopra di ogni interesse di altro tipo;
- che nell'ottica del doveroso bilanciamento degli interessi coinvolti, salute e diritto allo studio, entrambi di rango costituzionale, al fine precipuo di scongiurare gravi rischi sul piano sanitario della lotta alla pandemia, in coerenza con le altre iniziative in corso, occorre rinviare, allo stato, l'attività in presenza per le classi IV e V primaria;
- che sulla base dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché in via precauzionale, si ritiene opportuno rinviare la ripresa delle attività scolastiche in presenza, per le classi IV e V primaria, al prossimo 25 Gennaio 2021;

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e quindi è tenuto ad emanare, secondo legge, ogni necessaria norma al fine di adottare tutte le precauzioni possibili, a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;



Città di Vico Equense *Provincia di Napoli*

VISTO il Decreto L.vo 31 Marzo 1998, n° 112, che sancisce: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione”;

PRESO ATTO che nelle comunità scolastiche del territorio, i rappresentanti di classe dei genitori, hanno evidenziato che non sussistono particolari criticità relative alla didattica a distanza, ma che al contrario le criticità legate ad un repentino e disorganizzato ritorno alle attività educative in presenza possono essere rilevanti e pericolose ed impongono l'adozione di misure precauzionali ed adeguate al momento;

SENTITI gli Assessori competenti in materia;

VISTO:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge 833/1978;
- il D. L.vo n° 112/1998;

ORDINA

Con decorrenza immediata:

- La sospensione, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia (ciclo di istruzione 0-6 anni), sia negli Istituti Comprensivi Statali che nelle scuole paritarie ubicate sul territorio comunale fino al 30 Gennaio 2021.
- La sospensione, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, dell'attività didattica in presenza, limitatamente alle classi IV e V della scuola primaria, fino al 23 Gennaio 2021.
- Sono consentite le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

A V V E R T E

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione:
 - a. A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
 - b. Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania;
 - c. Alla Direzione dell'ASL NA-3SUD;
 - d. All'UOPC distretto 59 dell'ASL NA3-SUD;
 - e. Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense;
 - f. Al Commissariato PolStato di Sorrento;
 - g. Ai Dirigenti Scolastici dell'I.C.S. Costiero e dell'I.C.S. F. Caulino;
 - h. Ai Responsabili delle scuole paritarie per l'Infanzia Masturzi Ravel e San Renato;
 - i. Al Comando Polizia Locale – Sede;
 - j. Al Servizio Scuola – Sede;

il Sindaco

ANDREA BUONOCORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)